

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 luglio 2026, n. 633

Legge Regionale n. 22 del 30 dicembre 2024 e s.m.i, art. 13 commi 70 - 73 - Contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, con ISEE non superiore a € 40.000,00, per le spese relative al sostegno commisurate alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia o dalla scuola che abbia anticipato il costo del sostegno - Approvazione nuove Linee guida su criteri e modalità per la concessione e la rendicontazione e finalizzazione risorse.

Oggetto: Legge Regionale n. 22 del 30 dicembre 2024 e s.m.i, art. 13 commi 70 – 73 - Contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, con ISEE non superiore a € 40.000,00, per le spese relative al sostegno commisurate alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia o dalla scuola che abbia anticipato il costo del sostegno – Approvazione nuove Linee guida su criteri e modalità per la concessione e la rendicontazione e finalizzazione risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica;

VISTO lo Statuto Regionale e in particolare l'art. 7 comma 2 lettera h);

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 - Legge di stabilità regionale 2026;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 10 comma 3 lettera a);

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “*Regolamento Regionale di contabilità*”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2026, n. 1349, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento"*, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale'*, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e in particolare l’articolo 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;

VISTO il Decreto-Legge 5 dicembre 2005, n. 250, concernente “*Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l’articolo 1-bis;

VISTO il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267, “*Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»*”;

VISTO il D.P.R. n. 23 del 9 gennaio 2008, concernente “*Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.*”

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, che definisce le linee guida di attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 ottobre 2008, n. 84, che definisce le linee guida di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 27 agosto 2020, n. 108, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, «Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale 267/2007»*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 869 del 02 ottobre 2025 concernente “*Legge Regionale n. 22 del 30 dicembre 2024 art. 13 commi 70 – 73 - Contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, con ISEE non superiore a € 40.000,00, per le spese relative al sostegno - approvazione Linee guida su criteri e modalità per la concessione e la rendicontazione.*”;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2026 recante “*Disposizioni modificative di leggi regionali*” ed in particolare l’art. 36 concernente “*Modifica al comma 71 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie*”;

CONSIDERATO che l’art. 13 della Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 - Legge di stabilità regionale 2025:

- al comma 71, come modificato dalla Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2026, prevede un contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, con reddito ISEE non superiore a euro

40.000,00, per le spese relative al sostegno; il contributo annuale è fissato nella misura massima stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 72 e, in caso di percezione di altri contributi pubblici, lo stesso è commisurato alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia o dalla scuola che abbia anticipato il costo del sostegno;

- al comma 72 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 71;
- al comma 73 prevede uno stanziamento pari a € 1.000.000,00, mediante istituzione nel programma 07 Diritto allo Studio – della Missione 04 – Istruzione e Diritto allo studio – Contributo in favore delle Famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità frequentanti le scuole paritarie, primarie e secondarie di primo e secondo grado;

RITENUTO necessario, in ragione della suddetta modifica legislativa, definire, in sostituzione di quanto approvato con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 869/2025, i nuovi criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi in favore delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità frequentanti le scuole paritarie, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2025/2026, con reddito ISEE non superiore ad € 40.000,00, tenendo conto, ai fini della determinazione del contributo concedibile, anche della spesa effettivamente sostenuta dalla scuola che abbia anticipato il costo del sostegno;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare le nuove Linee guida su criteri e modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, con ISEE non superiore a € 40.000,00, per le spese relative al sostegno - Legge Regionale n. 22/2024- art. 13 commi 70 – 73, tenendo conto, ai fini della determinazione del contributo concedibile, anche della spesa effettivamente sostenuta dalla scuola che abbia anticipato il costo del sostegno, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato1*), che sostituiscono le Linee guida approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 869/2025;
- di destinare alla concessione del contributo in favore delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità frequentanti le scuole paritarie, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità negli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 - con reddito ISEE non superiore ad € 40.000,00, la somma complessiva pari ad € 1.000.000,00, per ciascun anno scolastico, a valere sulla Missione 04 – Programma 07 - Piano dei Conti U.1.04.02.05 - Capitolo U0000F11927 del bilancio regionale, esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 9 luglio 2026 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che l'Assessore con nota Prot. n. 0790817 del 28 luglio 2026 ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che si richiamano integralmente

- di approvare le nuove Linee guida su criteri e modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, con ISEE non superiore a € 40.000,00, per le spese relative al sostegno - Legge Regionale n. 22/2024- art. 13 commi 70 – 73, tenendo conto, ai fini della

determinazione del contributo concedibile, anche della spesa effettivamente sostenuta dalla scuola che abbia anticipato il costo del sostegno, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato1*), che sostituiscono le Linee guida approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 869/2025;

- di destinare alla concessione del contributo in favore delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità frequentanti le scuole paritarie, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità negli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 - con reddito ISEE non superiore ad € 40.000,00, la somma complessiva pari ad € 1.000.000,00, per ciascun anno scolastico, a valere sulla Missione 04 – Programma 07 - Piano dei Conti U.1.04.02.05 - Capitolo U0000F11927 del bilancio regionale, esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

La Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, provvederà agli adempimenti necessari in attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.



REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO

Assessore Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

Approvazione nuove Linee guida su criteri e modalità per la concessione e la rendicontazione del Contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado - L.R. n. 22/2024 art. 13 commi 70 – 73 e s.m.i

Allegato 1

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Obiettivo generale delle Linee guida.....	3
3. Requisiti degli alunni/studenti per l'ammissione al contributo	4
4. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda	4
5. Spese ammissibili	4
6. ISEE.....	5
7. Importo del contributo.....	5
8. Cumulabilità con altri contributi	5
9. Modalità richiesta contributo	6
10. Modalità di erogazione del finanziamento.....	6
11. Decadenze e revoca dal Contributo.....	6
12. Norme per la rendicontazione	7
13. Controlli sulle dichiarazioni.....	8
14. Conservazione della documentazione giustificativa delle spese	8
15. Privacy	8

1. Premessa

La Regione Lazio con Legge regionale n. 22/2024 e s.m.i. ex art. 13 commi 70 – 73, ha previsto in attuazione degli articoli 3, 30 e 33 della Costituzione e dell'articolo 7, comma 2, lettera h), dello Statuto, di intervenire a *sostegno delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per garantire il diritto allo studio, l'assenza di discriminazioni e la piena integrazione scolastica degli stessi*, nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) del quale le scuole paritarie fanno parte.

La Regione Lazio intende quindi, con tale norma, favorire il pieno esercizio del diritto allo studio con lo scopo di garantire la libertà di scelta delle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione.

L'obiettivo, con i fondi stanziati, è concedere alle famiglie degli alunni e degli studenti *con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado*, con reddito ISEE¹ non superiore a euro 40.000,00, un contributo **per le spese effettivamente sostenute dalla famiglia o dalla scuola che abbia anticipato il costo del sostegno (art. 13 co 71).**

Pertanto, a seguito dell'approvazione delle presenti Linee guida, verrà emanato un apposito Avviso Pubblico al quale i soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 13 commi 70-73 della L.R. n. 22/2024 e s.m.i. potranno aderire presentando domande di ammissione al contributo.

Il contributo sarà finanziato con le risorse stanziate nell'ambito del programma 07 "Diritto allo studio" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti voce di spesa denominata: "Contributo in favore delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado".

L'importo complessivamente stanziato è pari ad € 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

2. Obiettivo generale delle Linee guida

Le Linee guida sono volte a stabilire i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo di cui alla Legge regionale n. 22/2024 e s.m.i. ex art. 13 comma 71.

In particolare, sono volte a fornire un quadro di dettaglio relativamente a:

- Requisiti degli alunni/studenti per l'ammissione al contributo
- Soggetti legittimati alla presentazione della domanda
- Spese ammissibili
- ISEE
- Importo del contributo
- Cumulabilità con altri contributi
- Modalità richiesta contributo
- Modalità di erogazione del finanziamento
- Decadenze e revoca dal Contributo
- Norme per la rendicontazione

¹ *Indicatore della Situazione Economica Equivalente (oggi disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159);*

- Controlli sulle dichiarazioni
- Conservazione della documentazione giustificativa delle spese
- Privacy

3. Requisiti degli alunni/studenti per l'ammissione al contributo

I Soggetti destinatari del beneficio sono gli alunni/studenti residenti nel Lazio con disabilità certificata ai sensi della vigente normativa.

Nello specifico gli alunni/studenti dovranno:

- essere residenti nella Regione Lazio;
- essere in possesso del certificato medico-legale in corso di validità rilasciato dalla commissione medica dell'INPS ai sensi dell'art. 3, commi 1 o 3, della L. 104/92, e del CIS - Certificato di Integrazione Scolastica che preveda il sostegno come assistenza;
- essere iscritti e frequentare le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- appartenere ad un nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità all'atto di presentazione della domanda non superiore a euro 40.000,00.

4. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda

La domanda di contributo potrà essere presentata dai seguenti soggetti:

- da uno dei genitori dell'alunno/studente. Il genitore richiedente dovrà appartenere al nucleo familiare dell'alunno/studente (art.7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, Circolare Inps n.171 del 18.12.2014);
- dal tutore dell'alunno/studente minore di età individuato secondo la normativa vigente;
- dal genitore affidatario;
- dalla studentessa o dallo studente maggiore di età.

Per beneficiare del contributo è possibile presentare un'unica domanda di contributo. Nel caso in cui, per lo stesso alunno/studente, vengano inserite più domande, sarà ammessa ad istruttoria la domanda ricevuta per ultima.

Non è ammessa la richiesta di contributo per lo studente già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

5. Spese ammissibili

Il contributo può essere richiesto esclusivamente per le spese relative al personale dedicato alle attività di sostegno dell'alunno con disabilità durante l'orario scolastico, effettivamente sostenute dalla famiglia ovvero dall'istituzione scolastica paritaria che abbia anticipato il relativo costo.

Ai fini dell'ammissibilità del contributo, l'alunno deve essere in possesso del Certificato di Integrazione Scolastica (CIS) che preveda l'assegnazione dell'insegnante di sostegno.

Sono riconoscibili esclusivamente i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività di sostegno dell'alunno beneficiario.

Non sono ammissibili costi già coperti, anche parzialmente, da altri contributi o finanziamenti pubblici riferiti alla medesima finalità, né costi ordinari di funzionamento dell'istituzione scolastica paritaria.

Le modalità di dettaglio di dimostrazione e documentazione delle spese ammissibili sono definite

nell'Avviso pubblico.

6. ISEE

Per l'accesso al contributo si rende necessario fornire la certificazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare l'alunno/studente.

Le tipologie di attestazione ISEE valide accettate sono:

- ISEE ordinario, riferito al nucleo familiare del richiedente in cui compare lo studente per il quale viene richiesto il contributo;
- ISEE per le prestazioni agevolate² rivolte a minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. Importo del contributo

L'importo effettivo del contributo agli studenti con disabilità, riconosciuta ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e CIS con assegnazione, per le spese relative al personale impegnato nella didattica di sostegno dell'alunno con disabilità durante l'orario scolastico ed effettivamente sostenute, è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate e in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile.

Il valore massimo del contributo erogabile per le spese sostenute e documentate, per il personale dedicato alla didattica di sostegno presente durante l'orario scolastico sarà di euro 10.000,00 e prevede una rimodulazione in relazione alla fascia di ISEE come da tabella seguente:

Scaglioni di Reddito ISEE	Ciclo scolastico - formativo e valore massimo contributo erogabile
	Primaria - Secondaria di I grado - Secondaria di II grado
1) € 0 - 20.000,00	10.000,00
2) € 20.000,01 - 30.000,00	8.000,00
3) € 30.000,01 - 40.000,00	6.000,00

Nel caso in cui l'importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto i contributi possono essere rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili.

8. Cumulabilità con altri contributi

Per il medesimo costo il contributo è cumulabile con altri benefici pubblici o privati esclusivamente nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

In nessun caso il contributo può determinare una situazione di doppio finanziamento o di sovracompensazione della medesima spesa.

Qualora il richiedente abbia percepito o richiesto ulteriori contributi riferiti alle medesime spese, è tenuto a dichiararne l'importo in sede di domanda.

L'importo riconoscibile sarà determinato quindi al netto degli eventuali contributi già percepiti per la medesima finalità.

² qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione inserire economica equivalente (ISEE)", e alla Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

9. Modalità richiesta contributo

La Regione Lazio per perseguire la politica di **sostegno delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado**, approverà e pubblicherà sul sito istituzionale di Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lazio e un apposito Avviso pubblico (e relativi allegati) a cui le famiglie, di cui all'art. 13 comma 71 della L.R. n. 22/2024, potranno aderire presentando specifica domanda.

Le domande di contributo dovranno pervenire ed essere predisposte utilizzando **esclusivamente** le modalità e la modulistica di dettaglio, prevista in sede di Avviso Pubblico di riferimento.

10. Modalità di erogazione del finanziamento

L'istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura competente presso la *Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione*. La finalità dell'istruttoria è la verifica della condizione di ammissibilità e si completa entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande.

La verifica di ammissibilità riguarderà la sussistenza dei requisiti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto di quanto previsto nelle presenti Linee e dal rispettivo Avviso di riferimento.

La domanda è presentata tramite dichiarazione in autocertificazione. In fase istruttoria, la Struttura competente potrà richiedere documentazione comprovante i dati inseriti in fase di presentazione della domanda.

L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione. Il contributo per le domande ammesse sarà erogato di norma entro 60 giorni dall'ammissione allo stesso. In particolare:

- a) nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta direttamente dalla famiglia, il contributo è liquidato al richiedente ammesso al beneficio;
- b) nel caso in cui il costo del sostegno sia stato anticipato dall'Istituzione scolastica paritaria, il contributo regionale sarà liquidato direttamente alla medesima Istituzione scolastica paritaria nei limiti dell'importo effettivamente anticipato e documentato.

Nell'ipotesi b) la domanda deve essere corredata anche da:

- specifica attestazione dell'importo anticipato dall'istituzione scolastica;
- apposita liberatoria e delega all'incasso sottoscritta dalla famiglia beneficiaria verso l'Istituzione scolastica paritaria;
- dalla dichiarazione della famiglia e della Istituzione scolastica paritaria di non aver percepito né richiesto altro rimborso per le medesime spese e che le stesse non fanno riferimenti a costi ordinari di funzionamento dell'Istituzione scolastica paritaria.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione intervenuta rispetto ai dati dichiarati in domanda che riguardino sia il richiedente sia l'alunno/studente.

In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del richiedente, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione Lazio fino alla richiesta scritta del richiedente indicante i dati corretti.

11. Decadenze e revoca dal Contributo

Si decade dal beneficio:

- in caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dalle presenti Linee e dall'Avviso di riferimento;
- **qualora dai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 emergano dichiarazioni mendaci rese e sottoscritte in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.**

In caso di decadenza dal contributo la Regione Lazio si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Il contributo è altresì revocato qualora emerga:

- doppio finanziamento;
- sovracompensazione;
- documentazione non veritiera;
- utilizzo di documentazione irregolare;
- mancata collaborazione ai controlli.

La Regione procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

Qualora l'irregolarità riguardi soltanto una quota della spesa rendicontata, la Regione procede alla rideterminazione del contributo e al recupero delle sole somme indebitamente percepite.

12. Norme per la rendicontazione

Per poter accedere al contributo relativo alle spese di cui al presente articolo, è necessario che:

- le spese siano, tracciabili, documentabili, effettivamente sostenute e riferibili **esclusivamente** alle attività di sostegno dell'alunno beneficiario;
- il professionista, impegnato nell'attività didattica di sostegno all'alunno/studente, abbia un regolare rapporto di lavoro instaurato con l'istituzione scolastica o direttamente con la famiglia dello studente con disabilità in osservanza della disciplina normativa specifica di riferimento;
- l'Istituzione scolastica paritaria attesti formalmente con dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal professionista, che l'attività didattica di sostegno sia stata **svolta dal professionista esclusivamente in orario scolastico**.

La verifica di ammissibilità comprenderà:

- la completezza della documentazione;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi;
- la congruità della spesa rendicontata;
- l'assenza di doppio finanziamento o sovracompensazione;
- la coerenza della documentazione prodotta rispetto al contributo richiesto.

Ai fini delle verifiche la Regione richiederà:

- specifico contratto di lavoro inerente al sostegno;
- cedolini paga;
- documentazione attestante il pagamento delle competenze;

- documentazione previdenziale e contributiva;
- documentazione attestante eventuali ulteriori contributi pubblici percepiti;
- ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

La Regione si riserva di integrare e specificare in dettaglio le modalità di rendicontazione, la puntuale documentazione probatoria richiesta e i criteri di verifica della spesa nell'apposito Avviso pubblico.

L'Avviso pubblico, inoltre, disciplinerà in particolare le dichiarazioni che devono essere rese dalle famiglie richiedenti e dalle Istituzioni scolastiche paritarie ai fini della prevenzione del doppio finanziamento, della sovracompensazione e di ogni altra irregolarità nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Regione, infine, si riserva di non riconoscere, in tutto o in parte, le spese che, pur formalmente conformi alla documentazione richiesta, risultino prive di effettiva correlazione con le finalità del contributo ovvero configurino forme di elusione dei principi di economicità, correttezza, tracciabilità della spesa, assenza di doppio finanziamento e divieto di sovracompensazione.

13. Controlli sulle dichiarazioni

La Regione Lazio, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" articoli 46 e 47, svolgerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese rispetto a quanto presentato nel modulo di domanda del richiedente.

Nell'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, la Regione potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La Regione, inoltre, ai fini delle verifiche amministrative e contabili, può effettuare verifiche incrociate presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Comuni e altre amministrazioni pubbliche competenti

La famiglia e l'Istituzione scolastica paritarie sono tenute collaborare, consentire e ad agevolare le attività di controllo nonché a fornire tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo

Ferme restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione è applicata la **decadenza dal beneficio eventualmente conseguito**.

14. Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.

Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione può comportare, in relazione alla tempistica della richiesta: il rigetto della domanda, la decadenza dal contributo, la restituzione dello stesso nel caso sia già stato erogato.

La Famiglia beneficiaria e l'Istituzione scolastica paritaria sono tenute a conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile, fiscale, previdenziale e bancaria relativa al contributo per almeno cinque anni dalla data di liquidazione.

15. Privacy

La titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è di Regione Lazio ed

è connessa alle finalità di erogazione del contributo nonché alle modalità ed ai mezzi messi a disposizione per lo svolgimento dell'iniziativa;

- il M.I.I. (Ministero dell'Istruzione e del Merito), INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Comuni e altre amministrazioni pubbliche competenti ricoprono il ruolo di c.d. "Titolari autonomi", garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, per quanto di rispettiva competenza, nell'attività di verifica ISEE e delle autodichiarazioni;
- nell'ambito dell'Avviso di riferimento sarà resa alle famiglie l'informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.